

Elezioni e attività politica e sociale

Le serie storiche di dati sull'attività politica e sociale presentate in questa sessione riguardano sia la partecipazione dei cittadini alle elezioni politiche e ai referendum sia il loro coinvolgimento in attività sociali e politiche, in senso lato.

I risultati delle diverse tornate elettorali coprono l'intero arco di tempo che va dalla costituzione del Regno d'Italia ai giorni nostri. Questi dati, tutti di fonte amministrativa, risentono necessariamente delle modificazioni normative che sono venute, nel tempo, a regolare il diritto di voto nel nostro Paese (il passaggio dal suffragio ristretto maschile al suffragio universale, l'estensione del diritto di voto alle donne, la regolamentazione del diritto di voto degli italiani residenti all'estero eccetera). Tali modifiche hanno introdotto variazioni importanti nel corpo elettorale di cui è necessario tenere conto nella lettura dei dati.

Le informazioni che riguardano l'attività politica e sociale derivano, invece, da indagini campionarie condotte presso le famiglie, varate nei primi anni Novanta, quando l'Istituto dà avvio a un monitoraggio sistematico della vita sociale del Paese, attraverso il sistema di indagini multiscopo sulle famiglie.

Elezioni

La raccolta dei dati sul corpo elettorale, sulla partecipazione al voto e sui suoi risultati è affidata oggi al Ministero dell'interno, cui spettano gli adempimenti per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate dalla legislazione statale. Nel corso degli anni i dati elettorali sono stati raccolti e successivamente diffusi da parte di diversi soggetti e nell'ambito di differenti pubblicazioni. Nel periodo del Regno d'Italia fino al 1946, i dati sono stati pubblicati a cura della Divisione della statistica generale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e successivamente, a partire dal 1926, dall'Istat, allora denominato Istituto centrale di statistica. Nel periodo della Repubblica, i principali dati sono stati riportati nelle pubblicazioni realizzate dall'Istat congiuntamente con il Ministero per la Costituente e, successivamente, con il Ministero dell'interno.

I risultati delle elezioni politiche, dopo la convalida effettuata dalle Giunte delle elezioni in sede di verifica dei poteri, sono stati pubblicati dalla prima legislatura (1948), fino all'VIII legislatura compresa (1979), sia per comune, che per collegio elettorale. Subito dopo le elezioni, inoltre, l'Istat diffondeva i primi dati per collegio elettorale. Dal 1980 in poi la diffusione dettagliata dei risultati di tutte le elezioni è curata dal Ministero dell'interno, il quale provvede direttamente alla pubblicazione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie disciplinate dalla legislazione statale: le elezioni politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), provinciali e comunali (nelle regioni a statuto ordinario), i referendum abrogativi, costituzionali e per distacco territoriale.

A conclusione degli scrutini delle consultazioni, il Ministero si preoccupa della raccolta dei primi risultati, attraverso la rete degli Uffici elettorali delle Prefetture e dei Comuni, e della loro immediata diffusione a scopo informativo. I dati definitivi sono pubblicati solo dopo la proclamazione ufficiale degli eletti. Tale proclamazione è competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, oltreché della Corte suprema di cassazione, che svolge funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative e di referendum popolare per l'abrogazione di leggi (legge n.361 del 1957; G.u. n. 139 del 03 giugno 1957).

Il Ministero, oltre a fornire dati elettorali aggiornati sul proprio sito, cura anche l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Archivio storico delle elezioni, una banca dati on line che contiene i risultati delle consultazioni (proclamati dagli appositi Uffici retti da magistrati) articolati per comune. Nell'ambito delle proprie funzioni e attraverso le proprie strutture organizzative, il Ministero produce, gestisce e archivia anche i dati relativi alla rilevazione del corpo elettorale residente in Italia e all'estero, compiuta semestralmente dai comuni italiani nelle date prefissate del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Avvertenze ai confronti temporali

Per una corretta lettura dei dati in serie storica è opportuno tenere presente le variazioni intervenute nel corso degli anni a seguito delle leggi che hanno modificato l'esercizio del diritto al voto e, di conseguenza, la definizione e la composizione del corpo elettorale dal punto di vista anagrafico e socio-culturale. Di seguito si riportano i principali cambiamenti normativi:

a) Diritto al voto e conseguente evoluzione nell'ampiezza e nella composizione del corpo elettorale dal punto di vista socio-demografico:

- Anno 1861. Viene riconosciuto il diritto di voto agli uomini maggiori di 25 anni in grado di leggere e scrivere e che abbiano pagato le imposte per un importo non inferiore a 40 lire. Tale diritto porta alle urne il 2 per cento della popolazione italiana.
- Anno 1882. Con la legge n. 299 del 24 settembre 1882 viene stabilito il suffragio allargato e viene riconosciuto il diritto di voto a tutti i maschi che abbiano compiuto 21 anni, alfabeti (che abbiano superato il biennio elementare obbligatorio o abbiano frequentato la scuola reggimentale) e che abbiano pagato le imposte dirette per un importo di almeno 19,8 lire all'anno. Il corpo elettorale viene più che triplicato.
- Anno 1912. La legge del 25 maggio 1912 stabilisce un suffragio quasi universale per gli uomini: si prevede, infatti, che possano votare tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere e che abbiano compiuto 21 anni, mentre agli analfabeti è data la possibilità di votare solo se hanno compiuto 30 anni di età. Inoltre, il voto viene esteso a tutti i cittadini che abbiano già prestato servizio militare.
- Anno 1918. Viene modificata la legge elettorale precedente e sono ammessi al voto tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni di età, inclusi gli analfabeti. È riconosciuto, inoltre, il diritto di voto anche a tutti i minorenni che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.
- Anno 1945. Viene stabilito il suffragio universale e il diritto di voto viene esteso per la prima volta alle donne. Sono, infatti, ammessi al voto tutti i residenti italiani, maschi e femmine, che abbiano compiuto almeno 21 anni d'età per le elezioni della Camera dei deputati e almeno 25 anni d'età per le elezioni del Senato (decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945).
- Anno 1947. Viene esclusa dalle elezioni la popolazione (e il relativo numero degli iscritti alle liste elettorali) dei territori ceduti nel 1947 alla Francia e alla ex Jugoslavia (Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947).
- Anno 1975. Viene ridotta l'età che dà diritto di voto alla popolazione residente e sono considerati elettori della Camera dei deputati tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (legge 8 marzo 1975, n. 39).

b) Estensione del diritto al voto anche agli elettori italiani residenti all'estero:

- Anno 1979. Viene estesa la base del corpo elettorale e, in virtù delle modificazioni dalla legge n. 40 del 7 febbraio 1979, nelle liste elettorali dei rispettivi comuni di origine in Italia sono iscritti anche gli elettori italiani residenti all'estero.
- Anno 1989. In occasione del referendum consultivo del 1989 sono ammessi al voto gli italiani residenti all'estero in un paese della Comunità europea, i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 18 aprile 1989 e dell'art. 26 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, possono esprimere il voto nelle apposite sezioni istituite nei Consolati. Il 18 giugno 1989 si sono svolte anche le elezioni del Parlamento europeo.
- Anno 1994. Ai fini dell'elezione del Parlamento europeo, si prevede che, oltre agli elettori come definiti dalla legge n. 40 del 7 febbraio 1979, possano esercitare il diritto di voto in Italia anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato regolare domanda di voto presso il comune di residenza. In tal caso i cittadini europei sono iscritti come elettori in una lista aggiunta dei rispettivi comuni di residenza e votano presso il seggio nella circoscrizione territoriale in cui risiedono (art. 2, d.l. n. 408 del 24 giugno 1994). Ai sensi della stessa decreto legge (art. 3, d.l. n. 408 del 1994) si stabilisce che gli elettori italiani residenti negli altri paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti in un apposito elenco degli elettori italiani residenti

all'estero del Ministero dell'interno, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei paesi stessi. Oltre ai cittadini italiani residenti nei paesi dell'Ue, nelle liste elettorali sono registrati i cittadini italiani che, trovandosi temporaneamente in un paese dell'Ue per diversi motivi (studio, lavoro), abbiano presentato regolare richiesta di voto nel territorio dei paesi stessi (art. 3, d.l. n. 408 del 24 giugno 1994 e art. 26 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979). Dal corpo elettorale italiano e dall'elenco degli elettori italiani residenti all'estero del Ministero dell'interno sono, invece, esclusi gli elettori italiani che abbiano chiesto di votare nello Stato membro di residenza.

- Anno 2001. Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale (referendum abrogativi e costituzionali) è stata istituita, ai sensi della legge del 27 dicembre 2001, n. 459, l'apposita "Circoscrizione Estero". In base alla medesima legge, nonché al d.p.r. n. 104 del 2 aprile 2003, agli elettori italiani residenti all'estero è data la facoltà di esprimere il proprio voto per corrispondenza nel paese in cui risiedono, qualora preferiscano non tornare in Italia per esprimere il proprio voto. A partire dal 2001, gli elettori residenti all'estero sono scorporati dall'elettorato nazionale, potendo votare nella "Circoscrizione Estero".

Partecipazione politica e sociale

Dal 1993, nell'ambito dell'indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana", sono rilevate le informazioni sulla partecipazione sociale e politica (vedi [Famiglie](#)). Per quanto riguarda la partecipazione sociale, le attività prese in considerazione vanno dalla partecipazioni a riunioni nell'ambito di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace, culturali, professionali, eccetera, all'attività gratuita in associazioni o gruppi di volontariato.

La partecipazione politica, cui l'indagine fa riferimento, è invece relativa sia ad attività di coinvolgimento diretto, quali ad esempio la partecipazione a comizi o cortei, sia al semplice parlare o informarsi di politica. Viene rilevata anche la partecipazione religiosa, tramite un quesito che riguarda la frequenza con cui ci si reca in chiesa o in un altro luogo di culto. I quesiti sulla partecipazione sociale e politica sono posti alle persone di 14 anni e più, mentre quelli riguardanti la partecipazione religiosa sono posti alle persone di 6 anni e più (nel 1993 e nel 1994 tale limite di età era di 11 anni).

I dati sulla partecipazione a riunioni nell'ambito di associazioni, comizi, cortei o all'ascolto di dibattiti politici fanno riferimento ai 12 mesi precedenti l'intervista, mentre per la partecipazione religiosa e per il parlare o l'informarsi di politica si fa riferimento ai comportamenti abituali.

Le informazioni circa la partecipazione politica e sociale sono rilevate con un questionario per autocompilazione. Dal 1993 al 2003 l'indagine è stata condotta nel mese di novembre. Nel 2004 non è stata effettuata a causa della variazione nel calendario dell'indagine e a partire dal 2005 viene effettuata nel mese di febbraio.